

Messa in sicurezza ed efficientamento energetico: contributi per 1,38 miliardi

Il Ministero dell'Interno ha ufficialmente assegnato un totale di **1,38 miliardi di euro ai comuni italiani per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza** degli edifici per le annualità 2026, 2027 e 2028.

Il decreto del 1° aprile 2026 assegna infatti le risorse di cui articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (cd. **medie opere**) per le **annualità 2026-2027-2028**.

Di fatto, il provvedimento individua i **Comuni beneficiari** delle risorse previste dalla Legge di Bilancio 2019 per **interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici**, con precedenza per gli edifici scolastici.

Le istanze trasmesse dai comuni secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 14 luglio 2025 ai fini dell'assegnazione del contributo per l'annualità 2026-2027-2028 sono riportate nell'Allegato 1.

I comuni beneficiari delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 139 della legge 145 del 2018, per un importo complessivamente pari ad euro 1.384.417.191,06 sono individuati nell'Allegato 2.

Per i professionisti tecnici, si aprono quindi le porte per eventuali incarichi relativi aelle opere finanziate dai fondi pubblici.

Termini di affidamento e conclusione lavori

L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad **aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati**, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di assegnazione:

- a. per le opere con costo fino a 100.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro nove mesi;
- b. per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro tredici mesi;
- c. per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi;
- d. per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro ventitre mesi.

Gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

Monitoraggio e rendicontazione degli interventi

Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere finanziate ai sensi del presente decreto sono **effettuati attraverso il sistema** di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 denominato **ReGiS**.

I comuni, in qualità di soggetti attuatori, **assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati**, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, alla localizzazione, ai soggetti correlati all'operazione, alle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, ai costi previsionali e alle relative voci di spesa, nonché all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario.

I comuni, in qualità di soggetti attuatori, **conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati**, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e li rendono disponibili per le attività di controllo

Entro sei mesi dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e a trasmettere la rendicontazione delle spese sostenute.

Erogazione del contributo

Il Ministero dell'interno provvede all'erogazione dei contributi assegnati con il presente decreto agli enti beneficiari nella misura pari:

- a. al 20% a titolo di acconto previa verifica dell'affidamento dei lavori coincidente con la data di pubblicazione del bando ovvero con la lettera di invito in caso di procedura negoziata ovvero con l'affidamento diretto;
- b. al 10% previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018;
- c. al 60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori;
- d. al restante 10% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici.

FAQ TECNICHE: Contributi per opere di messa in sicurezza territorio | Ingenio

Quali interventi sono finanziati dal contributo 2026-2028?

Sono ammessi interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico, messa in sicurezza di

infrastrutture viarie e opere pubbliche, nonché lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici comunali, con priorità per quelli scolastici.

Da quale norma derivano le risorse assegnate ai Comuni?

I fondi derivano dall'art. 1, comma 139 e seguenti, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), destinata alle cosiddette "medie opere" di competenza comunale.

Entro quali termini devono essere affidati i lavori?

I termini variano in base all'importo dell'opera e decorrono dalla pubblicazione del decreto: da 9 mesi per lavori fino a 100.000 euro fino a 23 mesi per opere tra 2,5 e 5 milioni di euro.

In quanto tempo devono essere conclusi gli interventi finanziati?

I lavori devono essere ultimati entro 24 mesi dall'avvenuta aggiudicazione, salvo diverse disposizioni specifiche previste dal decreto di assegnazione.

Come avviene il monitoraggio e la rendicontazione delle spese?

I Comuni, in qualità di soggetti attuatori, devono utilizzare il sistema ReGIS per il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario e trasmettere la rendicontazione completa entro sei mesi dall'erogazione del saldo.

da: <https://www.ingenio-web.it/articoli/opere-di-messa-in-sicurezza-arrivano-1-38-miliardi-di-euro-per-i-comuni/> Matteo Peppucci